Michele Miccoli - Martina Grassini

Codice Rosso: quando l'uomo è vittima

Giappichelli

Prefazione

La violenza domestica spesso viene associata a quella diretta contro le donne.

Questa realtà esiste ed è purtroppo un grave problema di salute pubblica; tuttavia, in questo libro si è deciso di concentrarsi sull'altra faccia del problema: l'uomo vittima di violenza domestica.

Un fenomeno che ha la caratteristica di essere visto come un tabù, complesso e poco conosciuto.

Per capirlo bisogna addentrarsi nella storia, alle radici dei rapporti tra uomini e donne e di come siano mutati nella nostra società.

Le caratteristiche della violenza esercitata specificamente nei confronti degli uomini, deve essere analizzata nella sua interezza, nella sua complessità e nelle sue interazioni con il sistema sanitario.

Per comprendere meglio il problema della violenza domestica contro gli uomini, dobbiamo considerare il contesto attuale facendo riferimento alle scienze sociali.

Le identità, maschile e femminile, sono storiche e sociali perché possono solo essere comprese attraverso lo studio della società.

Lo scopo di questo libro è di mostrare che c'è un altro aspetto della violenza, anche familiare: quella esercitata verso gli uomini.

In effetti, la violenza appartiene a entrambi i sessi.

Bisogna uscire dalla visione bipolare "vittima-aggressore", che alimenta ulteriormente la violenza, per riconoscere la corresponsabilità nella coppia.

Si innesca però un circolo vizioso: senza riconoscimento del proprio status, senza strutture adatte per accoglierlo, il tentativo dell'uomo per uscire dal suo isolamento risulta estremamente difficile. L'isolamento di questi uomini vittime di violenza domestica si incunea nella società e viene ricoperto dall'ignoranza o dall'incomprensione, rimanendo sempre più nascosto.

È necessaria una rimozione del tabù da parte dell'intera società. L'informazione, la sensibilizzazione, la copertura mediatica e l'evoluzione delle

rappresentazioni delle relazioni sociali tra i due sessi, sono l'unico modo per togliere il velo pesante che soffoca l'uomo vittima di violenze.

Parlarne è quindi il modo per cambiare la mentalità; per togliere questi uomini dalla vergogna, dall'isolamento e dalla sofferenza, prima di arrivare a situazioni drammatiche.

In termini concreti, questo significa anche sensibilizzare e formare professionisti affinché le vittime si sentano a proprio agio nel discutere di questi problemi con i sanitari.

Gli operatori sanitari hanno un ruolo fondamentale da svolgere nella cura e nel supporto di persone che sono vittime di violenza, avendo la consapevolezza che c'è una forte correlazione tra le violenze e i problemi di salute.

Allo stesso tempo, un impegno da parte dei politici ci sembra indispensabile per poterlo fare: sensibilizzare la popolazione su questo aspetto della violenza familiare.

Allo stesso modo, si potrebbero concedere più fondi per sviluppare una ricerca attendibile in materia, per poter contare su statistiche e dati convincenti.

La credibilità del fenomeno dipende enormemente dall'esistenza di cifre incisive.

Inoltre, dovremmo considerare la creazione di una specifica struttura medico-sociale per l'accoglienza degli uomini-vittime, per esempio di una "solidarietà per gli uomini"?

Infine, la prevenzione della violenza implica anche l'empowerment individuale.

Come sostiene lo psicologo e sessuologo Yvon Dallaire: "*Aiutare uomini e donne a diventare più responsabili, vivere le loro vite dissipando le illusioni sulla convivenza. La coppia piace, i soldi non ti rendono felice: sono solo un mezzo per ottenerlo. Formiamo una coppia per condividere la propria felicità, non per essere felice*".

Capitolo Primo

Quando l'uomo è vittima: cause, conseguenze e rimedi [*]

SOMMARIO: 1.1. Violenza senza genere: quando l'uomo è vittima. – 1.2. Le categorie della violenza per la vittima maschile. – 1.2.1. Violenza psicologica. – 1.2.2. Violenza economica. – 1.2.3. Violenza fisica. – 1.2.4. Violenza giuridica. – 1.3. La disciplina normativa e le conseguenze della "mala giustizia". – 1.3.1. La famiglia: aspetti giuridici. – 1.3.2. La tutela civile e penale per le vittime di violenza. – 1.4. Il Codice Rosso e il fenomeno delle "false accuse".

1.1. Violenza senza genere: quando l'uomo è vittima

Nella società moderna non esiste una sola idea di famiglia: unioni civili, coppie *same sex*, convivenze, famiglie allargate.

L'evoluzione del concetto di famiglia è lo specchio di una società in costante cambiamento, a cui non sempre la legge e la giurisprudenza riesce a fornire risposte.

Spesso ci troviamo di fronte ad arbitrarie interpretazioni legislative, che generano risultati di vera e propria ingiustizia.

Quando si parla di violenza, il sillogismo tra vittima di sesso femminile e carnefice di sesso maschile è quasi automatico.

Le statistiche, però, confermano come ogni anno siano milioni gli uomini vittime di violenza da parte delle donne.

La violenza domestica e le condotte abusanti tra coniugi o conviventi sono stati argomenti dibattuti per molti anni ed i risultati di numerosi studi rilevano sostanzialmente una parità di aggressioni fisiche e di pressioni psicologiche nei confronti del *partner*.

[*] Con la collaborazione della Dott.ssa Fulvia Siano, psicologa clinica e giuridica.

Oggi, dunque, la violenza sugli uomini costituisce un problema sociale, quanto quella sulle donne.

Il trattamento e le soluzioni, però, sono nettamente differenti.

Trincerato dietro lo stereotipo del "sesso forte", l'uomo omette persino di parlarne per vergogna, per luoghi comuni, per tendenza sociale.

È difficile, infatti, che la violenza sull'uomo assurga agli onori della cronaca, nonostante sia il sesso maschile – spesso in coincidenza alla crisi familiare – ad essere "vittima" di vere e proprie forme di distruzione, sia sotto il profilo psicologico che quello economico.

Le statistiche rilevano come le donne tendano a prediligere verso gli uomini un'aggressività di tipo differente da quella fisica e perlopiù indiretta.

Si parla per la maggioranza dei casi della c.d. "violenza psicologica".

Spesso la violenza si genera nell'ambiente domestico.

Tale forma di violenza non è fatta solo di denigrazioni ed umiliazioni durante la convivenza matrimoniale, ma si configura anche dopo la disgregazione del nucleo familiare nelle opere di allontanamento dei figli dai padri, sempre più di sovente attuate dalle madri ed accertate anche nei Tribunali dalle perizie psicologiche (Consulenze Tecniche d'Ufficio) disposte nel corso dei giudizi separativi, divorzili o di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Conseguentemente ad accuse unilaterali (e spesso improvate), gli uomini si vedono di fatto privati dei loro figli per mesi o addirittura anni, ancor prima di una sentenza che condanni le condotte denunciate dalle "ex".

In questo senso si parla della c.d. "violenza giuridica".

Ma non solo.

Molti padri di famiglia sono costretti a trovare una nuova casa, supportarne i relativi costi, sostenere il mutuo della casa familiare assegnata all'ex moglie quale collocataria dei figli, garantire assegni di mantenimento per il coniuge e per la prole, non di rado in misura finanche superiore alle proprie capacità economiche.

Si parla, in questo caso, della c.d. "violenza economica".

La violenza sull'uomo, al pari di quella sulle donne, in tutte le sue forme, costituisce una violazione dei diritti umani e costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento, nonché dalle fonti internazionali, che necessita di un sistema che fornisca non solo reali soluzioni, ma altrettante strategie di prevenzione.

1.2. Le categorie della violenza per la vittima maschile

Come già esposto nel precedente paragrafo, il concetto di violenza sul sesso maschile va contro la percezione sociale e storica di questo momento.

Difficilmente, infatti, si crede che l'uomo possa essere vittima di violenza, soprattutto se questa violenza è perpetrata dal sesso femminile.

Pochissime, ad oggi, sono le ricerche sulla violenza che gli uomini subiscono e, ancora troppo distante, è la giustizia e la tutela di queste vittime.

Inoltre, a causa dello "stereotipo virile" e nella certezza di non essere creduti, tantissimi uomini non denunciano.

Ma, esattamente, a quali tipologie di violenze è sottoposto l'uomo?

Vediamo nello specifico quali sono le violenze a cui maggiormente gli uomini sono esposti.

1.2.1. Violenza psicologica

La violenza psicologica consiste in attacchi diretti a colpire la dignità personale della vittima, sminuirla, criticarla, mancandole di rispetto fino a far diventare la vittima succube, in uno stato di forte subordinazione ed inferiorità rispetto al carnefice.

Se pensiamo allo stereotipo "maschile" o di "uomo", difficilmente immaginiamo che esso possa diventare la vittima di una donna.

Nello specifico, nel pensiero comune l'uomo è legato al concetto di "mascolinità tossica", quindi perpetratore di atti violenti, aggressivi, privi di emozioni, misogini che dominano le relazioni nei confronti delle donne e dei bambini.

Quando un uomo mostra empatia, compassione o è in grado di esprimere le proprie emozioni viene percepito come un "debole" o addirittura "effemminato".

Dunque, in questa prospettiva difficilmente immaginiamo un uomo vittima di violenza psicologica.

Eppure, la violenza psicologica è l'arma maggiormente utilizzata dalle donne per colpire gli uomini, proprio in quello che è lo stereotipo che accompagna l'uomo da tempo immemore: la sua "virilità".

La violenza psicologica agita sugli uomini è molto sottile, come un veleno: viene attaccata la sua identità, denigrando le sue prestazioni sessuali, il suo ruolo nella società, rispetto per esempio alla sua posizione lavorativa, al suo stipendio e a ciò che è in grado di fare per la famiglia o la sua donna,

viene deriso se piange o si dispera o se ha attacchi di panico o ansia, viene allontanato da casa e dal suo ruolo di marito e genitore (l'allontanamento dei padri dalle famiglie nelle separazioni, infatti, è ormai una vera piaga sociale supportata dalle pratiche giuridiche dei tribunali).

Le umiliazioni e le denigrazioni sono alla base della violenza psicologica agita contro la figura maschile.

La ricerca del 2021 del Professor Macrì e del suo gruppo di ricerca (Macrì, Abo Loha, Gallino, Gascò, Manzari, Mastriani, Nestola, Pezzuolo, Rotoli, 2012) ha portato, finalmente, alla luce dati rispetto alla violenza psicologica ed economica subìta dagli uomini da parte delle donne.

Questi dati sono alquanto allarmanti.

Dalla ricerca emerge che la violenza psicologica e quella economica è la tipologia di violenza più diffusa e subìta dagli uomini.

L'umiliazione passa dalle critiche per un impiego poco remunerato, a denigrazioni a causa della vita modesta che la partner conduce fino a paragoni con altre persone che guadagnano di più.

Le umiliazioni arrivano fino in pubblico, con ridicolizzazioni e offese davanti ai parenti, critiche per difetti fisici o critiche per la gestione dei figli e della casa.

Risulta, poi, elevato il numero degli uomini che vengono insultati, denigrati e umiliati con le parole (fino al 75%) e che subiscono varie forme di controllo (ricordiamo su questo aspetto che lo *stalking* e le varie forme di atti persecutori sono un'arma potentissima nelle mani delle donne e non sono assolutamente solo prerogativa maschile).

Nelle forme di controllo rientrano impedimenti o limitazioni agli incontri con le famiglie d'origine o ad attività esterne quali sport, *hobby*, amicizie o ancora pedinamenti, controllo degli spostamenti, messa in discussione della fedeltà con conseguente controllo del cellulare e della *privacy* della persona e, non da ultimo, controllo del danaro.

Anche in questo caso la percentuale cresce molto e si nota dalla ricerca quanto queste forme di violenza psicologica siano agite dalle donne abitualmente, in quanto nel percepito comune queste violenze sono accettate e quasi normalizzate.

La ricerca, poi, mette in luce anche violenze psicologiche trasversali importanti, quali distruzione dei beni o danneggiamenti di oggetti privati tramite minaccia o concretizzazione, fare del male ai figli, in modo concreto o tramite minaccia, fino a far del male a familiari, animali domestici in modo concreto o come minaccia.

La violenza psicologica, anche sull'uomo, può essere attuata anche con il c.d. gaslighting.

Il termine "gaslighting" deriva dal film del 1944 *Gaslight*, in cui il marito manipola la moglie fino a farla dubitare della sua stessa sanità mentale. Il gaslighting è una forma di manipolazione psicologica in cui una persona tenta di far sentire l'altra come se fosse "pazza", "instabile" o insana.

Si tratta di un vero e proprio abuso, che può includere la negazione di eventi o situazioni reali, la distorsione della verità o la manipolazione delle informazioni. Lo scopo è quello di far sentire alla vittima come se la sua percezione della realtà fosse sbagliata, con conseguente messa in dubbio della propria stabilità mentale.

La violenza psicologica, nelle sue differenti sfaccettature, viene spesso agita nell'ambiente domestico.

Spesso ciò avviene coinvolgendo i figli in dolorose separazioni conflittuali fino ad arrivare a manipolare psicologicamente gli stessi per allontanare i padri da loro, con la conseguente perdita dell'amore filiale.

L'utilizzo strumentale dei figli come rivalsa nei confronti del padre arriva ad avere percentuali così alte da essere ormai, nel nostro Paese una vera piaga sociale, con conseguenze devastanti per i padri e per i figli che si vedono distruggere il ramo paterno senza possibilità alcuna di ripristino dei contatti e dei rapporti.

Nelle forme di violenza psicologica, infatti, rientra anche la c.d. alienazione genitoriale.

L'alienazione genitoriale è un fenomeno in cui un genitore manipola il figlio per allontanarlo dall'altro, causando un grave danno psicologico al bambino ed ostacolando il rapporto tra il genitore e il figlio.

L'alienazione genitoriale può essere considerata una vera e propria forma di abuso emotivo che può portare a conseguenze negative a lungo termine per la salute psicofisica non solo del bambino, ma anche del genitore rifiutato.

Le condotte alienanti possono includere la diffusione di informazioni false o negative sull'altro genitore, la limitazione del contatto tra il figlio e l'altro genitore, o la creazione di un clima ostile e conflittuale quando il figlio è con l'altro genitore.

È importante che i genitori coinvolti in situazioni di alienazione genitoriale cerchino il dovuto aiuto da professionisti, come psicologi o mediatori familiari, per risolvere i problemi e proteggere il benessere dei figli.

Sarebbe importante che le società e le istituzioni prevedessero veri e propri interventi tempestivi per proteggere i bambini che sono vittime di alienazione genitoriale.

In particolare, i professionisti che lavorano con i bambini, come gli insegnanti e i medici, dovrebbero essere in grado di riconoscere i primi segnali di allarme e segnalare i casi sospetti alle autorità competenti.

Solo attraverso un approccio integrato, infatti, sarebbe possibile arginare un fenomeno che, se non preso in tempo, comporta conseguenze irreparabili.

Di sovente, infatti, i genitori arrivano a rivolgersi ai Tribunali quando ormai i rapporti tra il genitore ed il figlio sono inesistenti e l'intervento spesso è tardivo, con conseguente lesione permanente del diritto del minore alla bigenitorialità.

1.2.2. Violenza economica

Comunemente la violenza economica viene intesa come forma di violenza di genere, che si manifesta attraverso l'uso del denaro e del potere economico per controllare e dominare una persona.

La violenza economica spesso include il controllo delle finanze, la coercizione economica, la privazione di risorse finanziarie e la minaccia di danneggiare la sicurezza finanziaria della vittima.

Per violenza economica, però, non si intende solo il comportamento posto in essere da un familiare al fine di privare l'altro della propria indipendenza, ma altresì l'abuso dello strumento giuridico al fine di ottenere un vantaggio economico dallo scioglimento del nucleo familiare, in termini di c.d. "assegno di mantenimento o divorzile".

Molti uomini, infatti, a seguito della disgregazione della famiglia vengono sottoposti a condizioni economiche del tutto insostenibili.

Come noto non è raro che un padre di famiglia si trovi costretto a lasciare l'abitazione familiare e a sostenerne ancora il mutuo, nonché a reperire un altro immobile per sé e a pagarne i costi, nonché a sostenere cospicui assegni di mantenimento per i figli e per la moglie.

Molti di questi padri, poi, sono costretti a cercarsi un nuovo appartamento, arredarlo e continuare a pagare il mutuo alla ex moglie che vive con i figli nella ex casa di proprietà, garantendo anche un assegno di mantenimento, nonostante la ex moglie sia una lavoratrice e possa, ad esempio, aver già un nuovo compagno in casa che contribuisce con il suo stipendio.

Alcuni di loro si vedono costretti a vivere in macchina o a rivolgersi alla Caritas per un pasto e altri ancora si sono visti pignorare lo stipendio o peggio la casa, con conseguente impoverimento.

Un capitolo a parte, ma che va sicuramente segnalato, riguarda la paternità non voluta, ovvero la paternità "imposta con l'inganno".

Cosa si intende con paternità imposta con l'inganno?

Tale esperienza comprende perlopiù casi di gravidanza in cui il rapporto non è consolidato e frutto di un rapporto occasionale.

Senza mettere in discussione la libertà della donna di decidere se portare avanti o meno una gravidanza, nel momento in cui una donna decide di portare avanti ugualmente la gravidanza, tenendo all'oscuro di tutto il padre del nascituro, viene spontaneo chiedersi se tale decisione sia solo appannaggio femminile o dovrebbe essere anche l'uomo a decidere.

Ci si chiede: cosa provoca l'esclusione rispetto a tale decisione nell'uomo?

La ricerca del Professor Macrì risponde anche a tale domanda.

La percentuale di donne che mettono in atto strategie ingannevoli, mentendo sulla fertilità o sull'uso degli anticoncezionali per rimanere incinta e poi chiedere che l'uomo si prenda le sue responsabilità, con richieste di risarcimento o di mantenimento proprio e della prole, rientra in una grave forma di prevaricazione e violenza psicologica ed economica (Macrì, Abo Loha, Gallino, Gascò, Manzari, Mastriani, Nestola, Pezzuolo, Rotoli, 2012).

Inoltre, un altro fattore da tenere in considerazione è l'aspetto psicologico dell'uomo che è stato tratto in inganno: si sentono presi in giro e le emozioni che emergono maggiormente sono rabbia, frustrazione, delusione e scarso senso di fiducia nel prossimo.

Altro fenomeno che ha elevate percentuali (ci assestiamo oltre il quaranta per cento) sono le c.d. "false accuse" e le c.d. "false denunce", soprattutto nell'ambito delle separazioni e dei divorzi.

Questo fenomeno, come vedremo nei prossimi capitoli è un fenomeno in netto incremento e di grande preoccupazione sociale.

1.2.3. Violenza fisica

La violenza fisica è una forma di violenza che include l'utilizzo di forza fisica per danneggiare o ferire una persona e consiste in qualsiasi forma di aggressività e di maltrattamento contro la vittima, contro il suo corpo e la sua persona.

Questa forma di violenza può includere il lancio di oggetti, schiaffi, pugni, strangolamento, uso di acidi per ustionare o ferire, torturare fino ad arrivare ad uccidere.

La violenza fisica può essere utilizzata come forma di controllo e dominio all'interno di una relazione intima o familiare.

L'uomo, per natura, è più forte fisicamente della donna e già solo per questo difficilmente viene creduto quando è vittima di violenza fisica da parte di una donna.

Spesso accade che nemmeno l'uomo stesso sia in grado di definirsi vittima di violenza a causa dello stereotipo che lo vuole forte, virile e superiore in prestanza fisica.

Eppure, i dati delle ricerche scientifiche (Macrì, Abo Loha, Gallino, Gascò, Manzari, Mastriani, Nestola, Pezzuolo, Rotoli, 2012) e addirittura la cronaca, ci raccontano una storia diversa.

La cronaca riporta fatti di uomini colpiti dall'acido, picchiati con oggetti contundenti, graffiati, morsicati, ustionati e uccisi.

È difficile che detti fatti assurgano agli onori della cronaca o dei dati statistici in quanto difficilmente l'uomo denuncerebbe tali aggressioni.

Troppo spesso, infatti, gli uomini si vergognano ad ammettere di essere vittime di violenza fisica da parte di donne in quanto ancora vige lo stereotipo dell'uomo "forte e virile". Inoltre, spesso, l'uomo ha timore di essere deriso nel caso andassero a denunciare oppure ha paura di non essere creduto, stante il fatto che biologicamente gode di una superiorità fisica riconosciuta.

La ricerca del Professor Macrì ha portato all'evidenza che oltre cinque milioni di uomini, il 24,3% del totale, avrebbero subito almeno una violenza fisica per mano di una donna: dato sicuramente non di poco rilievo.

1.2.4. Violenza giuridica

La violenza giuridica è una forma di violenza che si verifica quando il sistema giuridico viene utilizzato sostanzialmente per intimidire, controllare o danneggiare una persona.

Può includere diverse forme di coercizione legale quali: l'utilizzo di minacce legali infondate, abuso di potere, falsi rapporti di polizia, discriminazione.

La violenza giuridica può essere utilizzata come una forma di controllo e dominio all'interno di una relazione intima o familiare e può anche essere utilizzata per danneggiare la reputazione e la dignità di una persona attraverso false accuse o diffamazione.

L'uomo, sempre maggiormente, diviene vittima di violenza giuridica.

In molti casi, infatti, sussiste un doppio *standard* nel giudicare una vittima maschile da una vittima femminile e tra un maltrattante uomo e una maltrattante donna.

Potremmo definire uno *standard* di "due pesi e due misure". Quando la donna è maltrattante le sentenze appaiono molto più morbide e, nel caso di donne che usano violenza psicologica verso gli uomini o peggio ancora uti-

lizzano le false accuse per distruggere l'uomo, queste ultime difficilmente (o potremmo dire mai) vengono punite dopo l'assoluzione dell'uomo.

Inoltre, l'idea che solo la donna sia "vittima" e che l'uomo a prescindere si "il carnefice", "il violento", porta a situazioni fortemente pregiudizievoli da parte di professionisti e di tutto il sistema giuridico che, spesso, parte in forma prevenuta verso l'uomo.

Le leggi ci sono, ma spesso non vengono applicate.

Pensiamo ad esempio al Codice Rosso che per gli uomini non viene quasi mai applicato, se non in rare e gravissime circostanze.

Nonostante molti uomini si presentino in pronto soccorso con evidenti segni di violenza fisica o psicologica, per loro il Codice Rosso non sembra essere contemplato.

Altro problema di enorme rilevanza è il pregiudizio che ruota attorno alla figura maschile e che viene spesso (o anche troppo) riscontrato addirittura tra i professionisti del settore giuridico-sociale.

Nei Servizi sociali, ad esempio, sembrerebbe riscontrato un doppio *standard* nella gestione dei padri e delle madri.

I padri devono fare il triplo del lavoro per essere creduti e attenzionati e, spesso, sono giudicati colpevoli ancora prima di essere sottoposti a monitoraggio.

Non di rado l'uomo si trova a doversi difendere in quanto considerato colpevole a prescindere.

La maggior parte dei professionisti del settore ha frequentato corsi sulla violenza di genere, ovvero corsi che prendono in considerazione solo ed esclusivamente la violenza dell'uomo sulla donna, come se al contrario non esistesse affatto, quindi partono pieni di pregiudizi e di protocolli che non ammettono alcuna flessibilità.

Anche in questo caso la violenza che gli uomini subiscono in gran silenzio e dietro le quinte è in crescente aumento e, tanto nelle aule dei tribunali quanto nelle stanze dei Servizi sociali, si assiste ad un vero massacro della figura maschile che riesce ad ottenere giustizia solo in alcuni casi e dopo anni di lungo calvario.

1.3. La disciplina normativa e le conseguenze della "mala giustizia"

La disciplina normativa contro la violenza è importante per garantire la sicurezza delle persone. Spesso le norme tutelano in particolare i soggetti più vulnerabili, come donne, bambini, anziani e persone con disabilità. Co-

me detto, però, la violenza non solo può assumere diverse forme (come la violenza fisica, psicologica, economica, giuridica) ma può essere perpetrata anche a danno dell'uomo.

La disciplina normativa contro la violenza comprende un insieme di leggi, regolamenti e norme che hanno lo scopo di prevenire, reprimere e punire qualsiasi forma di violenza nei confronti delle persone.

A livello internazionale, tra le leggi di maggior rilievo possiamo citare la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'ONU o ancora la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

A livello nazionale, poi, ogni Paese ha le proprie leggi e normative contro la violenza.

In Italia, la disciplina normativa contro la violenza è regolamentata da diverse leggi e normative, tra cui:

– il Codice Penale italiano che prevede una serie di reati contro la persona, tra cui la violenza sessuale, la violenza domestica, il maltrattamento di animali e la violenza sul lavoro;

– la Legge n. 154/2001, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari* con la quale il Legislatore ha introdotto un sistema di tutela contro il fenomeno della violenza domestica;

– la Legge n. 119/2013 che ha istituito il reato di *stalking*, ovvero la persecuzione di una persona con atti molesti e reiterati;

– la Legge n. 154/2016 ossia la "Legge contro la violenza sulle donne", che ha introdotto una serie di misure per lottare contro la violenza di genere, tra cui l'istituzione di un numero verde anti-violenza e di un fondo per le vittime di violenza;

– la Legge n. 81/2017 detta "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" che prevede alcune misure per prevenire il mobbing;

– la Legge n. 194/2018 che ha istituito il reato di femminicidio, ovvero l'omicidio di una donna a causa del suo genere;

– la Legge n. 154 del 4 aprile 2001, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, infatti, il Legislatore ha introdotto un sistema di tutela contro il fenomeno della violenza domestica;

– il Codice Civile tra cui gli artt. 330 e 333 c.c. che disciplinano i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

Come esposto nei precedenti paragrafi, spesso la violenza si realizza nell'ambiente domestico ed oggi la cultura giuridica risulta essere sempre più

sensibile ai problemi della famiglia. Pertanto è necessario, per comprendere il tema della violenza, analizzare la famiglia dal punto di vista giuridico e le dinamiche fattuali e processuali che vedono l'uomo vittima di violenza.

1.3.1. La famiglia: aspetti giuridici

La famiglia, di per sé, non è un ente giuridico inteso quale autonomo centro di imputazioni di diritti e doveri, ma si fonda su matrici sociali che sono del tutto estranee al diritto.

Tuttavia la famiglia stessa è sottoposta a regole giuridiche ben determinate, al fine di garantire la tutela dei soggetti stessi nel nucleo familiare.

Ciò significa *in primis* che l'ordinamento giuridico non solo determina alcune regole nell'ambito dei rapporti familiari, ma al contempo appresta specifici rimedi nell'ambito della famiglia, sia in sede civile che penale, rimedi tutti attuabili qualora ambienti disfunzionali generatisi nel nucleo familiare rendano necessario un intervento da parte del nostro ordinamento.

Il diritto di famiglia tutela gli interessi della singola persona nell'ambito della comunità familiare avendo ogni individuo il diritto di essere tutelato all'interno del c.d. "sistema famiglia".

La famiglia trova tutela tanto nelle fonti Internazionali quanto in quelle Nazionali.

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU del 4 novembre 1950) sancisce espressamente il diritto alla vita (ai sensi dell'art. 2), il diritto dell'uomo di contrarre matrimonio e di fondare una famiglia (ai sensi dell'art. 12), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (ai sensi dell'art. 8).

La definizione della Costituzione Italiana di famiglia intesa quale società naturale (art. 29, comma 1) sta a significare il riconoscimento dei diritti della famiglia quali diritti fondamentali dell'uomo intesi da un lato come la libertà di ciascuno di costituire una famiglia secondo le proprie scelte, dall'altro quello di sviluppare la propria personalità nell'ambito della famiglia.

L'ordinamento pone infatti tra i diritti fondamentali ed inviolabili dell'individuo lo sviluppo della persona umana in tutti i rapporti sociali, tra cui la famiglia.

In particolare:

– l'art. 2 della Costituzione dispone che "*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*";

– l'art. 13 della Costituzione dispone che "*la libertà personale è inviolabile*";

– l'art. 29 della Costituzione afferma come il matrimonio si regga "*sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*";

– l'art. 31 della Costituzione dispone che "*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*";

– l'art. 32 della Costituzione dispone che "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*".

La Costituzione italiana riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio. Ciò non significa che nella c.d. "famiglia di fatto" basata sulla convivenza non sussista alcun diritto e dovere. Anche in relazione alla famiglia di fatto esiste la tutela della persona all'interno del nucleo familiare: in particolare, per quanto riguarda i figli, la disciplina normativa del diritto di famiglia equipara la posizione dei c.d. "figli nati fuori dal matrimonio" a quella dei figli legittimi.

Quanto al rapporto coniugale il Codice civile disciplina i doveri e i diritti nascenti dall'unione matrimoniale. Ciò è di tutta rilevanza in quanto la violazione di tali doveri implica una responsabilità a carico di un coniuge, giustificando l'intervento civile o penale di un Tribunale.

Al fine di comprendere come la violazione dei doveri coniugali implichi *in primis* una violazione dei diritti della persona, si elencano sinteticamente le posizioni giuridiche tutelate dal nostro ordinamento.

L'art. 143 c.c. dispone come il matrimonio comporta a carico dei coniugi gli obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di coabitazione, di collaborazione e di contribuzione ai bisogni della famiglia.

In caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, non solo potrà scaturire l'addebito della separazione ma qualora sia attuato in modo lesivo della dignità dell'altro coniuge con conseguente violenza psicologica, può essere posto anche a fondamento del reato di maltrattamenti in famiglia *ex* art. 572 c.p.

La violazione degli obblighi di assistenza e collaborazione rileva per l'addebito della separazione, e può integrare gli estremi del reato della violazione degli obblighi di assistenza famigliare *ex* art. 570 c.p.

All'obbligo di collaborazione è connesso quello di contribuzione materiale ai bisogni della famiglia, assolvendo così all'obbligo di assistenza materiale.

La violazione dell'obbligo di contribuzione può essere causa di addebito della separazione nonché dell'applicabilità dell'art. 570 c.p.

1.3.2. La tutela civile e penale per le vittime di violenza

Il reato di maltrattamenti in famiglia si può realizzare attraverso diverse modalità: violenza psicologia; violenza fisica; intimidazioni e minacce; violenza economica e violenza assistita dal minore.

Nell'ordinamento italiano esiste un doppio binario di tutela contro la violenza familiare: in ambito civile e in ambito penale.

La vittima, infatti, può domandare una tutela in sede penale, affinché l'ordinamento condanni penalmente la condotta del maltrattante (qualora integri gli estremi di un reato), oppure può decidere di agire avanti al Giudice civile, al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale ed altri rimedi d'urgenza e cautelari, quali la cessazione del comportamento molesto e l'allontanamento del maltrattante dalla casa familiare (tutele inibitorie), nonché una tutela di tipo risarcitoria per il danno subito.

Quanto alla richiesta risarcitoria, questa può avvenire sia in sede penale, laddove il reato abbia cagionato danni liquidabili, sia in sede civile, qualora il coniuge o il convivente abbia subito un ingiusto comportamento dall'altro.

Il Codice Civile, infatti, prevede ai sensi dell'art. 2043 che "*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*".

Il suddetto articolo sancisce il c.d principio del *neminem ledere.*

Le categorie di danno riconosciute dal nostro ordinamento sono le seguenti:

– il danno patrimoniale (*ex* art. 2043 c.c.). Invero la violenza fisica o psicologica, potrà avere conseguenze di tipo patrimoniale sulla vittima come, a mero titolo esemplificativo, esborsi per cure e trattamenti sanitari. Ancora possono aversi ripercussioni negative sulla capacità della vittima di produrre redditi;

– il danno non patrimoniale o danno morale (*ex* art. 2059 c.c.) che consiste nel perturbamento dell'animo e nella sofferenza morale;

– il danno biologico o c.d. danno alla salute, che trova la sua *ratio* nell'interpretazione delle norme di cui all'art. 32 della Costituzione e dell'art. 2043 c.c. Il danno biologico consiste nella menomazione dell'integrità psico-fisica. Il danno alla salute, che deve essere accertato da un punto di vista medico legale mediante una perizia, ricorre laddove, a seguito della violenza, la

vittima abbia sviluppato delle patologie. Al fine di accertare questo tipo di danno è necessario dimostrare una sopravvenuta patologia della vittima e/o un peggioramento della salute mentale della vittima;

– il danno esistenziale che si fonda sulle norme costituzionali a tutela dei diritti della persona (art. 2 e art. 29 Cost.) e consiste in "*ogni lesione di diritti comunque fondamentali della persona, risolventesi in un danno esistenziale ed alla vita di relazione*". (Cass. civ. n. 7713/2000).

Quanto poi alle tutele inibitorie in sede civile, con la Legge n. 154 del 4 aprile 2001, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, infatti, il Legislatore ha introdotto un sistema di tutela contro il fenomeno della violenza domestica, basato sull'impiego di strumenti penalistici e civilistici.

La finalità della riforma del 2001 è stata l'esigenza di rapidità per l'emissione di misure contro le violenze familiari, attribuendo alcuni poteri al giudice civile in presenza di situazioni di crisi familiare (di cui agli artt. 342-*bis* c.c. e 736 c.p.c.) ed anche in materia penale, con l'introduzione di una misura cautelare personale ai sensi degli artt. 291, comma 2-*bis*, e 282-*bis* c.p.p.

Si tratta del "*primo vero ordine di protezione riconosciuto dal nostro sistema processuale penale alle vittime di violenze domestiche*".

Uno dei punti più importanti di questa norma è l'estensione della platea di soggetti deboli protetti: adulti, minori, coppie (con o senza prole), conviventi.

Dunque, sulla scorta della tutela dell'individuo nel consorzio familiare, vi è un'equiparazione tra il "convivente" ed il "coniuge" e, al contempo, è previsto che anche i figli possono essere oggetto della misura.

In sede civile il Legislatore con la Legge n. 154/2001 ha introdotto gli artt. 342-*bis* e *ter* c.c. che disciplinano gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Possono essere richiesti in caso di situazioni di pericolo, allorquando "*la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge e convivente*".

Al verificarsi dei presupposti il Giudice potrà applicare delle misure quali l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di frequentazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Il D.Lgs. 22 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) riordina la disciplina degli ordini di protezione familiare all'interno degli artt. 473-*bis*.69-473-*bis*.71 c.p.c. contenuti nella Sezione VII "*Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*".

Sempre in sede civile, nei casi di violenza intrafamiliare sono di assoluto rilievo i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

In tema di rimedi di natura civilistica a tutela dei minori, sussistono principalmente gli artt. 330 e 333 c.c. L'art. 330 c.c., che regola la "decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per la prole.

In tale caso il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore e convivente che maltratta o abusa del minore.

L'art. 333 c.c., in materia di "condotta del genitore pregiudizievole ai figli" prevede che quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non sia tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze può adottare provvedimenti convenienti.

In sede penale, la Legge n. 154/2001 ha introdotto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi degli artt. 282-*bis* e *ter* c.p.c.

Con l'introduzione nel sistema cautelare dell'art. 282-*bis* c.p.p., si è cercato uno strumento capace di intervenire su una realtà urgente di crisi familiare, su quelle realtà caratterizzate da comportamenti di aggressione, violenza, abuso, ai danni di un familiare o del convivente.

Eccezione per l'emanazione della nuova misura, è stato il superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p., ovvero la procedibilità esclusivamente per i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, in presenza di determinati reati.

I presupposti per l'adozione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare da parte del giudice competente, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 291 e ss. c.p.p., sono quelli di legge previsti per tutte le misure cautelari personali, di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.

L'applicabilità della misura cautelare in sede penale è correlata alla sussistenza di un reato per il quale siano stati acquisti dall'organo requirente gravi indizi di colpevolezza a carico dell'autore.

La protezione introdotta dall'art. 282-*bis* c.p.p. è assicurata dalla previsione di tre misure cautelari nei confronti dell'autore della violenza domestica: misure coercitive, come l'ordine di allontanamento e l'ordine di lasciare immediatamente la casa familiare; misure interdittive, quali il divieto di far rientro nella casa familiare e il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e misure accessorie patrimoniali, come l'ingiunzione di pagamento di un assegno periodico in favore dei conviventi che rimangano privi di mezzi adeguati.